



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

***Corso di laurea magistrale in Consulenza professionale per le aziende***  
***Corso di laurea magistrale in Economia e management***

**Economia dei tributi**  
**Modulo**

**“La politica di bilancio nel quadro dei vincoli e delle regole  
dell’Unione Europea”**

Prof. Ernesto Longobardi

a.a. 2015-2016

# Lezione n. 2

## Sommario

1. Pro-memoria: le tappe dell'Unione Europea
2. L'evoluzione del sistema della governance economica europea
  - Il trattato di Maastricht
  - Il Patto di stabilità e crescita
  - Il six pack
  - Il limite alla crescita della spesa
  - Il Patto Euro Plus e il Meccanismo Europeo di Stabilità
  - Il “fiscal compact”

All'indomani della seconda guerra mondiale diversi leader politici europei, intellettuali, uomini d'affari credettero che l'unico modo di evitare per sempre un nuovo conflitto in Europa fosse unire i paesi sul piano economico e politico.



Jean Monnet (1888-1979)



Paul-Henry Spaak (1899-1972)



Konrad Adenauer (1876-1967)



Robert Schuman (1886-1963)



Alcide De Gasperi (1881-1954)

## **1950**

9 maggio: *Dichiarazione Shuman* Robert Schuman, Ministro degli Affari esteri francese, propone di integrare le industrie del carbone e dell'acciaio dell'Europa occidentale.

## **1951**

18 aprile: Trattato di Parigi. Nasce la *Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)* che unisce sei paesi: Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca.

## **1952**

23 luglio: entra in vigore la CECA (scadrà, come previsto dal Trattato di Parigi, a cinquant'anni dalla sua entrata in vigore, il 22 luglio 2002).

## **1957**

25 marzo: vengono firmati i Trattati di Roma che istituiscono la *Comunità europea dell'energia atomica* (Euratom) e la *Comunità economica europea* (CEE). L'obiettivo perseguito dagli Stati membri è la rimozione delle barriere commerciali e doganali che li separano e la costituzione di un mercato comune.

## **1967**

Dalla fusione delle istituzioni delle tre Comunità europee (CECA, CEE ed Euratom) nascono la Commissione europea, il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo.

## **1970**

In seguito a una decisione adottata nel 1969 dal Consiglio europeo (ossia i capi di Stato o di governo degli Stati membri della CEE), il rapporto Werner definisce il primo progetto per la creazione di un'unione economica e monetaria fra gli allora sei Stati membri della CEE. Il piano tuttavia fallisce.

## 1973

La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito aderiscono alla CEE, portando a nove il numero di Stati membri.

## 1979

I governi e le banche centrali dei nove Stati membri creano il *Sistema monetario europeo* (SME), incentrato su un meccanismo di cambio che stabilisce parità fisse, ma modificabili, tra le monete dei paesi partecipanti.

## 1981

La Grecia entra a far parte della CEE, portando a dieci il numero di Stati membri.

## 1983

19 giugno: i Capi di Stato e di Governo approvano la **Dichiarazione solenne sull'Unione europea**.

## 1985

14 giugno: a Schengen il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi firmano gli **Accordi di Schengen** che aboliscono i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne delle CE con decorrenza 26 marzo 1995 (l'Italia sottoscrive gli accordi il 27 novembre 1990, decorrenza 26 ottobre 1997)

28-19 giugno: Il Consiglio europeo di Milano approva **Libro bianco** della Commissione per il Consiglio europeo **Il completamento del mercato interno** (Jacques Delors).

## 1986

1 gennaio: la Spagna e il Portogallo aderiscono alla CEE, portando a 12 il numero degli stati membri .

28 febbraio: a L'Aia viene firmato l'*Atto Unico Europeo*, che rilancia il progetto di unione economica e monetaria. Entra in vigore il 1° luglio 1987

## 1988

27-28 giugno

Il Consiglio europeo di Hannover affida a un *comitato* guidato da Jacques Delors il mandato di attuare le misure destinate a portare all'Unione monetaria.

## 1989

Si aprono i negoziati per il Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht).

## 1990

3 ottobre: riunificazione tedesca, la Comunità europea si allarga all'ex Germania Est.

## 1992

7 febbraio: i 12 paesi membri delle Comunità Europee firmano il **Trattato di Maastricht**, formalmente **Trattato sull'Unione europea**, in vigore dal 1º novembre 1993. Esso modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea, ponendo in essere l'Unione europea (UE); in particolare, contiene disposizioni relative alla realizzazione dell'UEM e all'istituzione della Banca centrale europea.



## 1993

1° novembre: nasce l'*Unione europea*. L'espressione CEE viene sostituita con Comunità Europea (CE). A fianco di questa nasce la *Politica estera e di sicurezza comune* (PRSC) e la *Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni* (Cgai) (i tre pilastri dell'Unione europea).

## 1995

1° gennaio: con l'adesione di Austria, Finlandia e Svezia gli Stati membri dell'Unione europea diventano 15

## 1997

16/17 giugno: ad Amsterdam il Consiglio Europeo approva il **Patto di stabilità e crescita (PSC)**

2 ottobre: viene firmato il **Trattato di Amsterdam**, che modifica i trattati (in vigore il 1° maggio 1999).

## **1999**

1º gennaio: **entra in vigore l'euro come unità di conto virtuale** in 11 sui 15 paesi membri (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna; non aderiscono Grecia, Danimarca, Regno Unito Svezia.)

## **2000**

23 marzo: il Consiglio europeo straordinario fissa, nell'**Agenda di Lisbona**, gli obiettivi comuni da raggiungersi entro il 2010.

7 dicembre: il Parlamento, la Commissione e il Consiglio proclamano la **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**.

## **2001**

1º gennaio con l'adesione della Grecia i Paesi membri che adottano l'euro diventano 12

26 febbraio: i 15 membri delle CE firmano il **Trattato di Nizza**, che modifica i trattati, in vigore il 1º febbraio 2003.

## **2002**

1º gennaio: nei 12 paesi **entra in circolazione l'euro**

## **2004**

1º maggio: con l'adesione di Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria gli Stati membri dell'Unione europea diventano 25

18 giugno: il Consiglio europeo adotta il testo della Costituzione europea

## **2005**

22-23 marzo: Consiglio europeo di Bruxelles approva la **prima riforma del PSC**

## **2007**

1º gennaio: con l'adesione di Bulgaria e Romania gli Stati membri dell'Unione europea diventano 27; con l'adesione della Slovenia i Paesi membri che adottano l'euro diventano 13

13 dicembre: i 27 firmano a Lisbona il **Trattato di Lisbona** che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, entra in vigore il 1º dicembre 2009

## **2008**

1º gennaio: con l'adesione di Cipro e Malta i Paesi membri che adottano l'euro diventano 15.

## **2009**

1° dicembre: entra in vigore il Trattato di Lisbona.

**2010** Viene istituito il *Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS-European Systemic Risk Board)* per il monitoraggio della stabilità finanziaria.

## **2011**

1° gennaio: con l'adesione dell'Estonia gli Stati membri che adottano l'euro diventano 17

Diventano operative tre nuove autorità europee preposte alla vigilanza finanziaria: *l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati*. Questi organismi, insieme al Comitato europeo per il rischio sistemico, costituiscono il *Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF)*, che deve assicurare la stabilità finanziaria.

## **2012**

2 febbraio: viene firmato **il Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità**, in vigore dal 27 settembre 2012

2 marzo: 25 dei 27 membri dell'Unione europea, con l'eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca, firmano il **Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria (Fiscal Compact)**, in vigore dal 1º gennaio 2013.

## **2013**

1º luglio: con l'adesione della Croazia gli Stati membri dell'Unione europea diventano 28

## **2014**

1º gennaio con l'adesione della Lettonia gli Stati membri che adottano l'euro diventano 18

## **2015**

1º gennaio con l'adesione della Lituania gli Stati membri che adottano l'euro diventano 19

### **Stati membri dell'Unione europea (28):**

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (1957); Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1973); Grecia (1981); Portogallo e Spagna (1986); Austria, Finlandia e Svezia (1995); Cipro, Estonia, Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (2004); Bulgaria e Romania (2007); Croazia (2013).

### **Stati membri dell'Eurozona (19):**

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Grecia (2002); Slovenia (2007); Cipro e Malta (2008); Slovacchia (2009); Estonia (2011), Lettonia (2014), Lituania (2015)

# L'evoluzione del sistema della governance economica europea. Il trattato di Maastricht.

**Trattato di Maastricht** inseriva nel trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (che diventava Comunità europea) un articolo 104 C che sanciva che gli Stati membri dovessero evitare “disavanzi pubblici eccessivi” e che la Commissione sorvegliasse l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico sulle base di due criteri:

- il rapporto tra disavanzo pubblico e Pil
- il rapporto tra debito pubblico e Pli

Il protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, annesso al Trattato, stabiliva i seguenti valori di riferimento per i due rapporti:

- il 3% per il rapporto disavanzo/Pil
- il 60% per il rapporto debito/Pil



Il protocollo stabiliva inoltre che per disavanzo pubblico si intendesse **l'indebitamento netto del settore delle amministrazione pubbliche** come definito dal SEC e che per debito pubblico **il debito lordo al valore nominale della PA alla fine dell'esercizio.**

Nel **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, che in seguito al trattato di Lisbona ha sostituito il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE), l'art 104 C è diventato l'**art. 126** e il **protocollo** sulla procedura per disavanzi eccessivi è il **n. 12** ora annesso al TFUE.

I due vincoli:

- indebitamento netto  $PA/Pil \leq 3\%$
- debito delle PA  $Pil \leq 60\%$

**sono dunque ab origine alla base della costruzione della U.E. e della moneta unica:** hanno carattere fondativo, ineliminabile e permanente.

L'art 126 del TFUE (art. 104 del TCE) stabilisce che il rapporto indebitamento/Pil non debba superare il valore di riferimento a meno che:

- non sia diminuito **in modo sostanziale e continuo** e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

oppure

- il superamento del valore di riferimento sia solo **eccezionale e temporaneo** e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

e che il rapporto debito/Pil non debba superare il valore di riferimento a meno che:

- **non si stia riducendo in misura sufficiente** e non si avvicini al valore di riferimento **con ritmo adeguato**.

## La procedura per disavanzo eccessivo

La Commissione, se uno Stato membro non rispetta uno o entrambi i vincoli, o quando essa reputi che sussista il rischio di un disavanzo eccessivo, prepara una relazione, che tiene conto:

- dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti;
- di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni dello Stato membro interessato, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

Se decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le **raccomandazioni allo Stato membro** al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo.

Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di **intimare allo Stato membro** di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

Se lo Stato membro non ottempera, il Consiglio può decidere di applicare **una o più delle seguenti misure:**

- chiedere che lo Stato membro pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli,
- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione,
- richiedere che lo Stato membro costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto,
- infliggere ammende di entità adeguata.

Nel trattato di Maastricht (originariamente articolo 109 J del TCE, ora art. 140 del TFUE, e protocollo n. 13 sui criteri di convergenza) i vincoli di natura fiscale venivano ripresi come uno dei criteri da rispettare per l'adesione all'euro (**i parametri di Maastricht**):

<b>Criterio</b>	<b>Parametro</b>
Stabilità dei prezzi	[tasso medio d'inflazione - quello dei tre Stati membri con minor inflazione] $\leq$ 1,5 punti percentuali
Sostenibilità della finanza pubblica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ indebitamento netto PA/Pil <math>\leq</math> 3%</li> <li>▪ debito PA/Pil <math>\leq</math> 60%</li> </ul>
Stabilità valutaria	rispetto dei margini normali di fluttuazione dello SME per almeno due anni, senza gravi tensioni e senza svalutazioni nei confronti dell'euro
Convergenza dei tassi d'interesse	[tasso d'interesse nominale a l. t. - quello dei tre Stati membri con minor inflazione] $\leq$ 2 punti percentuali

## Il Patto di stabilità e crescita

- Il **Patto di stabilità e crescita** (PSC) è costituito, nella sua originaria formulazione:
- [1] dalla **risoluzione** del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997, che ha sancito l'impegno degli Stati membri a perseguire l'**obiettivo di medio termine** di un **indebitamento netto** delle amministrazioni pubbliche **prossimo al pareggio o in avanzo**;
  - [2] da due regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997:
    - a) n. 1466/97 sulla **procedura di sorveglianza multilaterale**
    - b) n. 1467/97 sulla **procedura sui disavanzi eccessivi (PDE)**

Ciascuno Stato si impegnava ad implementare internamente il PSC seguendo criteri e regole proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

L'Italia si introduce il proprio **Patto di stabilità interno** (PSI) nel 1999.

L'applicazione del PSC è stata resa più difficoltosa dal fatto che, a partire dal 2002, hanno registrato un deficit superiore alla soglia del 3% del PIL i due principali paesi dell'area euro, vale a dire Germania e Francia.

Nel marzo 2005 si è avuta la **prima importante prima riforma PSC** con l'approvazione da parte del Consiglio europeo di una **relazione** del Consiglio ECOFIN intitolata "Migliorare l'attuazione del Patto di stabilità e crescita", che "aggiorna e completa" la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del giugno 1997.

La relazione prospetta una serie di interventi volti al rafforzamento delle norme di bilancio, al potenziamento dei meccanismi preventivi previsti dal PSC ed al miglioramento dell'attuazione della PDE



Viene in particolare rivista l'imposizione del pareggio come OMT, ammettendosi la possibilità di obiettivi differenziati che tengano conto della peculiarità della situazione di ciascuno Stato membro.

La riforma si sostanziava poi nell'approvazione di due regolamenti:

- 1055/2005 che modifica il regolamento 1466/97 sulla procedura di sorveglianza multilaterale;
- 1056/2005 che modifica 1467/97 sulla procedura sui disavanzi eccessivi.

## **Regolamento sulla sorveglianza multilaterale (CE 1466/97 come modificato da CE 1055/2005)**

Ciascuno Stato membro ha OMT differenziato, che può divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo comunque un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 per cento.

Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro (e per quelli che fanno parte dell'ERM II) si stabilisce una forcilla:

$$\text{-1\% del PIL} \leq \text{saldo strutturale} \leq \text{pareggio o attivo}$$

Il saldo strutturale è quello:

- corretto per il ciclo economico;
- al netto delle misure temporanee e una tantum.

Gli Stati che hanno adottato la moneta unica devono presentare annualmente un **Programma di stabilità (PS)**, nel quale precisano:

- [1] l'OMT, il percorso di avvicinamento, l'andamento del rapporto debito pubblico/PIL;
- [2] le previsioni sull'economia del Paese;
- [3] le misure di politica economica che intendono adottare per conseguire gli obiettivi del PS e un'analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali;
- [4] l'analisi dell'incidenza sui saldi del conto economico delle amministrazioni pubbliche e sul debito pubblico di uno scenario macroeconomico diverso rispetto a quello ipotizzato ("analisi di sensitività");
- [5] le ragioni di una eventuale deviazione dal percorso di avvicinamento all'OMT.

## Il Consiglio:

1. esamina, entro tre mesi, i PS presentati, adottando un parere con il quale può, invitare lo Stato membro ad adeguare il proprio programma;
2. valuta se lo Stato membro persegue il miglioramento annuo del suo saldo strutturale, tenendo conto che in periodi di **congiuntura favorevole** lo sforzo di aggiustamento dovrebbe essere maggiore, laddove nei periodi di **congiuntura sfavorevole** detto sforzo può essere più limitato;
3. prende inoltre in considerazione l'attuazione di **riforme strutturali** sostanziali che producano effetti di contenimento dei costi nel lungo periodo, con una particolare attenzione alle riforme delle pensioni.

Viene configurata una specifica procedura di **allarme preventivo** (*early warning*) nel caso in cui si registri una divergenza sensibile tra la situazione finanziaria e gli obiettivi precedentemente fissati, tale da comportare il rischio di un disavanzo eccessivo.

Qualora la situazione persista o si aggravi, il Consiglio può adottare un'**ulteriore raccomandazione** affinché lo Stato adotti prontamente misure correttive.

## **Il regolamento sulla procedura per i disavanzi successivi (CE n. 1467/97 così come modificato da Ce n. 1056/2005)**

Il regolamento definisce le condizioni in presenza delle quali si deve dare corso alla PDE, ne stabilisce le modalità e le eventuali sanzioni.

È consentito superare il tetto massimo del 3 per cento del deficit rispetto al PIL, senza incorrere in sanzioni, solo in “**circostanze eccezionali e temporanee**” (è la formulazione originaria del PSC):

- [1] eventi che non sono soggetti al controllo dello Stato interessato;
- [2] presenza di una **grave recessione economica** (tasso di crescita negativo o diminuzione della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa in relazione alla crescita potenziale).

Il Consiglio decide sull'esistenza di una situazione di disavanzo eccessivo sulla base del parere della Commissione e del comitato economico e finanziario.

Il Consiglio formula una **raccomandazione** finalizzata a porre fine al disavanzo, che fissa un termine per l'adozione delle opportune misure da parte dello Stato interessato (sei mesi) e un termine per il rientro dalla situazione di disavanzo, che dovrebbe avvenire nell'anno successivo all'adozione della decisione, salvo circostanze particolari.

La raccomandazione deve inoltre prevedere che lo Stato membro realizzi ogni anno un miglioramento minimo, pari ad almeno lo 0,5%/a del PIL come parametro di riferimento, del suo saldo strutturale.

Qualora lo Stato membro interessato dimostri che l'inadempienza alle misure richieste dal Consiglio è dovuta a eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative sul bilancio, il Consiglio può adottare una nuova raccomandazione con la quale concede **un ulteriore anno** per il rientro dal disavanzo.

Se il Consiglio valuta che lo Stato membro non ha dato seguito ad una sua prima raccomandazione, intima, con una seconda decisione, l'adozione dei provvedimenti necessari; nel caso in cui venga disattesa anche la seconda decisione, procede ad applicare le **sanzioni**.

La **sanzione** (applicabile solo agli Stati dell'area euro) ha in un primo momento la forma di un deposito infruttifero costituito presso la Commissione:

$$0,2\% \text{ del PIL} + 1/10 * [\text{disavanzo} - 3\% \text{ PIL}]$$

L'importo complessivo del deposito non può comunque superare lo 0,5 per cento del PIL.

Se il rapporto deficit/PIL risulta superiore al 3 per cento anche negli anni successivi, lo Stato membro deve costituire **per ciascun anno un deposito aggiuntivo** pari al secondo addendo di quello del primo anno.



Lo Stato membro ha due anni di tempo dalla decisione sulla costituzione del deposito infruttifero per correggere il disavanzo eccessivo e vedere restituito il deposito medesimo (senza gli interessi).

Trascorsi due anni senza che il deficit sia stato ridotto entro il valore di riferimento del 3 per cento, il deposito (come pure gli interessi maturati) è trasformato in ammenda definitiva, da ripartirsi tra gli Stati membri facenti parte dell'area dell'euro che non presentano disavanzi eccessivi.

## Il six pack

Si tratta di un pacchetto di **sei provvedimenti** legislativi (**cinque regolamenti e una direttiva**) di riforma della governance economica europea presentati dalla Commissione il 29 settembre 2010 e approvate in via definitiva dal Consiglio l'8 novembre 2011.

In particolare il pacchetto include:

- tre regolamenti che riformano il **PSC**:

[1] il regolamento (UE) n. 1175/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1466/97 per il rafforzamento della **sorveglianza delle posizioni di bilancio** nonché della sorveglianza e del coordinamento delle **politiche economiche**;

[2] il regolamento (UE) n. 1177/2011 che modifica il regolamento (CE) n.1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della PDE;

[3] il regolamento (UE) n. 1173/2011 sull'effettiva applicazione della **sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro**;

Spesso, nei documenti ufficiali, ci riferisce al PSC, come modificato da questi provvedimenti, come **“PSC rivisto”**.

- due regolamenti che disciplinano le nuove procedure per la **sorveglianza sugli squilibri macroeconomici**:

[4] il regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

[5] il regolamento (UE) n. 1174/2011 sulle misure per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro;

- una direttiva:

[6] la direttiva 2011/85/UE relativa ai **requisiti per i quadri di bilancio** degli Stati membri.

Il pacchetto:

- [1] introduce la disciplina del **semestre europeo** per il coordinamento *ex ante* delle politiche economiche degli Stati membri (trova una prima applicazione già nel 2011);
- [2] riconduce al semestre europeo gli strumenti di coordinamento e sorveglianza multilaterale sulle politiche economiche previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in particolare:
  - ❖ i **programmi di stabilità** o di convergenza;
  - ❖ i **programmi nazionali di riforma**
- [3] modifica e integra il Patto di stabilità e crescita;
- [4] conferma che ciascuno Stato membro abbia un (**OMT**) differenziato,

- [5] ribadisce che il Consiglio e la Commissione, nel definire il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine tengono conto dell'attuazione di importanti **riforme strutturali** atte a generare benefici finanziari diretti a lungo termine;
- [6] stabilisce che gli Stati il cui debito supera il 60% del PIL dovranno adottare misure per ridurlo verso in misura sufficiente e con un ritmo adeguato (si richiede una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un **ventesimo all'anno** in media negli ultimi tre anni).

Nel valutare il **percorso di avvicinamento** verso l'obiettivo a medio termine il Consiglio e la Commissione esaminano se:

1. lo Stato interessato persegua un **miglioramento del saldo strutturale** adeguato:
  - ➔ parametro di riferimento = 0,5% del PIL;
  - ➔ parametro di riferimento > 0,5% del PIL per gli Stati membri con debito superiore al 60% del PIL
    - ❖ un maggiore sforzo di aggiustamento è richiesto in periodi di congiuntura favorevole
2. sia rispettato il limite alla crescita della spesa.

## Il limite alla crescita della spesa

[1] per gli Stati che hanno conseguito l'OMT:

**il tasso di crescita della spesa  $\leq$  tasso di crescita del PIL potenziale**

[2] per gli Stati che non hanno ancora conseguito l'OMT:

**il tasso di crescita della spesa primaria  $\leq$  x% tasso < tasso di crescita del PIL potenziale**

salvo che il superamento non sia coperto con aumenti discrezionali delle entrate.

la spesa aggregata considerata esclude:

- gli interessi
- le spese relative a programmi UE, coperte da finanziamenti UE;
- le modifiche non discrezionali nella spesa per le prestazioni di disoccupazione.

## **Il Patto Euro Plus e Il Meccanismo Europeo di Stabilità**

Il **Patto Euro Plus** è stato adottato nel Consiglio Europeo del 24-25 marzo 2011.

E' stato approvato dai capi di Stato o di governo della zona euro e da Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania;  
quindi non hanno aderito sei Stati membri: Regno Unito, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria

Si tratta di un impegno ad adottare un pacchetto globale di misure con le quali si intende compiere un salto di qualità nel coordinamento delle politiche economiche, in particolare sul fronte dell'occupazione, della competitività e della produttività.



Il **Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)**, è un fondo europeo di liquidità per gli Stati dell'eurozona.

*Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato sottoscritto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 da tutti gli Stati dell'eurozona.*

Il MES è stato istituito in base al par. 3 dell'art. 136 del TFUE, (aggiunto dalla Decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011, n. 199), che stabilisce:

<< Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per **salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme**. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità>>.

Il Trattato MES è entrato in vigore il 1° maggio 2013.

Il modello è quello del FMI, la richiesta di assistenza finanziaria è valutata da BCE e dalla Commissione (art. 13 del Trattato MES)

Eventuali nuovi ingressi nella zona euro devono essere accompagnati dall'adesione anche a questa nuova istituzione finanziaria

## Il “fiscal compact”

“Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria”

sottoscritto il 2 marzo 2012 da parte di **25 paesi membri** dell’UE (dei 27 paesi allora componenti l’Unione solo il Regno Unito e la Repubblica Ceca non aderirono).

Non fa parte del diritto della U.E: si tratta normale **trattato internazionale** tra gli Stati contraenti.

Il fiscal compact (**patto di bilancio**) non introduce quindi nuovi vincoli alle politiche di bilancio, ma incorpora e integra in una cornice unitaria le principali regole e procedure già previste dal *sistema della governance economica europea*, definito dal Trattato di Maastricht e dal PSC rivisto.

Contiene l'**impegno** delle parti contraenti a rispettare il **principio del pareggio del bilancio** e a introdurlo nel proprio ordinamento interno, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme costituzionali o di rango equivalente.

Le regole solennemente ribadite con il patto di bilancio sono le seguenti.

### **Il pareggio di bilancio (art. 3)**

a) il bilancio della PA deve essere **in pareggio o in avanzo**;

b) la regola si considera rispettata se il **saldo strutturale** della PA è pari all'**OMT**, quale definito nel PSC rivisto, con il limite inferiore di un disavanzo strutturale dello 0,5% del Pil. Gli Stati devono assicurare la rapida convergenza verso il loro OMT. Il quadro temporale per la convergenza sarà

proposto dalla Commissione europea tenendo conto dei rischi specifici del paese sul piano della sostenibilità.

c) gli Stati possono deviare temporaneamente dal loro OMT o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo solo in circostanze eccezionali, come definito al paragrafo 3, lettera b);

d) quando il rapporto tra il debito pubblico e il Pil ai prezzi di mercato è significativamente inferiore al 60% e i rischi sul piano della sostenibilità a l. t. delle finanze pubbliche sono bassi, il limite inferiore per l'OMT (stabilito allo 0,5%) può arrivare fino ad un massimo dell'1,0% del Pil;

e) qualora si constatino deviazioni significative dall'OMT o dal percorso di avvicinamento, è attivato automaticamente un meccanismo di correzione. Tale meccanismo include l'obbligo di attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito.

La regola del pareggio di bilancio produce effetti nel diritto nazionale al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del trattato tramite **disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale** – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio.

Gli Stati istituiscono a livello nazionale il meccanismo di correzione sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione europea, riguardanti in particolare la natura, la portata e il quadro temporale dell'azione correttiva da intraprendere, anche in presenza di circostanze eccezionali, e il ruolo e l'indipendenza delle istituzioni responsabili sul piano nazionale per il controllo dell'osservanza delle regole.

## **La riduzione del rapporto debito/Pil (un ventesimo) (art. 4)**

Quando il rapporto debito pubblico/Pil supera il valore di riferimento del 60%, si opera una riduzione a un ritmo medio di 1/20 all'anno.

## **Le riforme strutturali (art. 5)**

Lo Stato soggetto a PDE predispone **un programma di partenariato economico e di bilancio** che comprenda una descrizione dettagliata delle **riforme strutturali** da definire e attuare per una correzione effettiva e duratura del suo disavanzo eccessivo.

Il contenuto e il formato di tali programmi sono definiti nel diritto dell'Unione europea. La loro presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea per approvazione e il loro monitoraggio avranno luogo nel contesto delle procedure di sorveglianza attualmente previste dal PSC.

## **Le emissioni del debito pubblico (art. 6)**

Al fine di un miglior coordinamento, le parti contraenti comunicano ex ante al Consiglio e alla Commissione i rispettivi piani di emissione del debito pubblico (art 6)

## **Sostegno alla Commissione nelle PDE (art. 7)**

Gli Stati dell'eurozona si impegnano a sostenere le proposte e le raccomandazioni presentate dalla Commissione europea nel quadro di una PDE. L'obbligo non si applica quando la maggioranza qualificata degli Stati dell'Eurozona, senza tenere conto dello Stato interessato, si oppone alla decisione proposta o raccomandata.

(NB: a decorrere dal 1° novembre 2014 per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio che totalizzino almeno il 65 % della popolazione, TFUE art. 138, c. 3, lett a)



## **Impegno ad adire la Corte di Giustizia in caso di inosservanza dell'obbligo di recepimento del principio del pareggio del bilancio (art. 8)**

La Commissione europea è invitata a presentare tempestivamente una relazione sulle disposizioni adottate da ciascuno Stato in ottemperanza all'obbligo del recepimento del principio del pareggio del bilancio nell'ordinamento nazionale (art. 3, comma 2).

Se la Commissione conclude che uno Stato contraente non ha rispettato l'obbligo, uno o più Stati contraenti adiranno la Corte di giustizia dell'Unione europea. Una parte contraente può adire la Corte di giustizia anche qualora ritenga, indipendentemente dalla relazione della Commissione, che un'altra parte contraente non abbia rispettato l'obbligo.

In entrambi i casi, la sentenza della Corte è vincolante per le parti del procedimento, le quali prendono i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta entro il termine stabilito dalla Corte.

La Corte di giustizia, qualora constati che la parte contraente interessata non si è conformata alla sua sentenza, può comminarle il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze e non superiore allo 0,1% del suo prodotto interno lordo. Le somme imposte a una parte contraente la cui moneta è l'euro sono versate al meccanismo europeo di stabilità. In altri casi, i pagamenti sono versati al bilancio generale dell'Unione europea.

## **Convergenza e competitività rafforzate (art. 9)**

Le parti contraenti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente per una politica economica che favorisca il buon funzionamento dell'UEM e la crescita economica mediante **una convergenza e una competitività rafforzate**. A tal fine le parti contraenti intraprendono le azioni e adottano le misure necessarie in tutti i settori essenziali al buon funzionamento della zona euro, perseguendo gli obiettivi di stimolare la competitività, promuovere l'occupazione, contribuire ulteriormente alla sostenibilità delle finanze pubbliche e rafforzare la stabilità finanziaria.

## **Misure specifiche e cooperazione rafforzata (art. 10)**

Le parti contraenti sono pronte ad avvalersi attivamente, se opportuno e necessario, di **misure specifiche** agli Stati membri la cui moneta è l'euro (art. 36 del TFUE), e della **cooperazione rafforzata** (art. 20 del TUE; art. 326-334 del TFUE), nelle materie essenziali al buon funzionamento della zona euro.

## **Coordinamento delle riforme di politica economica (art. 11)**

Ai fini di una valutazione comparativa delle migliori prassi e adoperandosi per una politica economica più strettamente coordinata, le parti contraenti assicurano di discutere ex ante e, ove appropriato, coordinare tra loro tutte **le grandi riforme di politica economica** che intendono intraprendere. A tale coordinamento partecipano le istituzioni dell'Unione europea in conformità del diritto dell'Unione europea.

## **Incontri informali “Vertice Euro” (art. 12)**

I capi di Stato o di governo dell'eurozona tengono, almeno due volte l'anno, riunioni informali del **Vertice euro**, cui partecipa il presidente della Commissione europea (il presidente della BCE è invitato) per discutere questioni connesse alle competenze specifiche condivise in relazione all'euro, altre questioni concernenti la governance della zona euro e le relative regole, e orientamenti strategici per la condotta delle politiche economiche per aumentare la convergenza nella zona euro.

## **Conferenza commissioni parlamentari (art. 13)**

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali organizzeranno una **conferenza dei rappresentanti delle commissioni competenti** del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali per discutere le politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del trattato.

- Il patto di bilancio è entrato in vigore il 1° gennaio 2013
- Al più tardi **entro cinque anni** dalla data di entrata in vigore, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del TUE e del TFUE le misure necessarie per incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'UE.